

Cass., Sez. II, 20 gennaio 2017, n. 3044

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -

Dott. ARIOLLI G. - rel. Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.M., nato il (OMISSIS);

LA.PI., nato il (OMISSIS);

E.M.C.P., nato il (OMISSIS);

ES.VA.JE.DE.CA., DETTO V., nato il (OMISSIS);

V.P.H.M., nato il (OMISSIS);

I.G.F., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/06/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BIELLA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;

lette/sentite le conclusioni del PG (inammissibilità ricorsi).

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. L.M., La.Pi., E.M.C.P., Es.Va.Je.de.Ca. detto V., V.P.H.M. e I.G.F. ricorrono per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena emessa nei loro confronti dal Gup del Tribunale di Biella in data 08/06/2016. Deducono l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla sussistenza degli elementi sulla cui base non è stata pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. L.M. deduce, altresì, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine ai criteri adottati per la liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile.

La.Pi., infine, censura, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata anche nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di mantenimento in carcere nella fase della custodia cautelare.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con memoria depositata il 17/11/2016, ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi stante la manifesta infondatezza dei motivi.

3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi.

3.1. Manifestamente infondato è, infatti, il motivo di doglianza, comune a tutti i ricorsi, relativo al difetto di motivazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza (Sez. 6, n. 15927 dell'1/04/2015, Rv. 263082; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Rv. 252085) ha da tempo chiarito che nella motivazione della sentenza di applicazione pena il richiamo all'art. 129 c.p.p., è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo. Da ultimo questa Corte (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Rv. 264595), in modo ancora più stringente ha affermato che in caso di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. può anche essere meramente enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena. Nel caso di specie poi il giudice ha effettivamente, richiamando l'art. 129 c.p.p., motivato circa la inesistenza delle cause di proscioglimento facendo riferimento ai singoli atti di indagine, ritenuti quindi, anche con riferimento agli atti a contenuto "a discarico" specificatamente indicati dalla difesa del L.M. (pagg. 5-7), a contenuto sub-valente rispetto al quadro a carico emergente dal complesso degli altri a carico acquisiti.

3.2. Parimenti manifestamente infondati sono i motivi dedotti in ordine al trattamento sanzionatorio; per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, Rv. 257824, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

3.3. Quanto al motivo di ricorso di L.M. concernente le spese liquidate a favore della parte civile, il giudice ha dato sintetica ma adeguata e comprensibile motivazione quanto all'ammontare delle stesse, all'attività difensiva concretamente svolta e del valore della controversia. Questa Corte ha osservato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione - proposto dall'imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile che non allegghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico (Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, Rv. 266053; Sez. 5, n. 9744 del 12/12/2014, Rv. 263099).

3.4. Riguardo, infine, al motivo di ricorso di La.Pi. concernente la condanna alle spese per il suo mantenimento in carcere per il periodo di custodia cautelare, è anch'esso inammissibile.

L'art. 445 c.p.p. prevede che solo in caso di applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, in caso di condanna a pena superiore si applica la regola generale della condanna alle spese. Questa Corte ha, al riguardo, osservato che in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge e l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare (Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Rv. 254689). Nel caso di specie

l'imputato è stato condannato a quattro anni di reclusione oltre la multa, e, dunque, il giudice era tenuto a condannarlo alle spese processuali e di custodia cautelare.

4. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

5. La natura non complessa delle questioni sollevate e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017